

N. [REDACTED] SIUS



TRIBUNALE DI Sorveglianza DI MILANO

Ufficio di Sorveglianza

Il Magistrato

ORDINANZA DI ESTINZIONE DELLA LIBERTA' CONTROLLATA

- sulla istanza dep. in data 13.4.2018 dalla difesa di:

[REDACTED] n. [REDACTED] il [REDACTED]
elett. dom.to presso il difensore Avv. [REDACTED]
con studio in [REDACTED]

- premesso che con ordinanza 29.1.1998 (poi corretta con ordinanza in data 22.12.1998) il MdS di Milano disponeva la conversione della pena pecuniaria della multa di lire 38.820.00 nei confronti del condannato in epigrafe in giorni 531 di libertà controllata ex art. 136 c.p. per insolvibilità, applicando il criterio di conversione allora vigente di lire 75.000 (poi divenuti 38,00 Euro) per giorno di libertà controllata, ex art. 102 L. 689/1981;
- successivamente, il condannato espiava n. 142 giorni di LC che venivano interrotti per l'arresto del medesimo in data 7.6.2001; la sanzione sostitutiva è ripresa dal 8.4.2018 quando il condannato ha terminato di espiare la pena che aveva interrotto la libertà controllata;
- medio tempore sono intervenute la riforma legislativa dell'art. 135 c.p. che con L. 94/2009 ha elevato il criterio di ragguglio delle pene pecuniarie e detentive da Euro 38,00 a Euro 250,00, nonché la sent. C. Cost. n. 1/2012, che - proprio a seguito e per effetto della citata riforma dell'art. 135 c.p. - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 L. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità, il ragguglio ha luogo calcolando 38,00 Euro e non invece 250,00 euro per giorno di libertà controllata;
- entrambi gli interventi normativi e costituzionali hanno ovviamente rilievo e natura sostanziali, attinendo la durata e il computo delle sanzioni penali, e paradossalmente ma indiscutibilmente determinano un pregiudizio per il condannato in caso di conversione da pena detentiva a pena pecuniaria (poiché in ipotesi un mese di pena detentiva non si converte più in 1140,00 Euro, bensì in 7.500,00 euro), ma un *favor* nel caso contrario di conversione di pena pecuniaria non assolta in libertà controllata (perché in ipotesi 1.000,00 Euro di pena pecuniaria non sono più 27 giorni di libertà controllata, ma solo 4);
- posto che le sentenze della Corte Cost. hanno efficacia retroattiva nei confronti dei rapporti non esauriti e comunque l'art. 2 c.p. impone l'applicazione della *lex mitior* in caso di successione di leggi penali sostanziali, alla libertà controllata applicata a [REDACTED] va applicato il criterio di ragguglio più favorevole che è quello vigente e cioè di Euro 250,00 per giorno di libertà controllata;

L.

- ne consegue che la pena della multa di lire 39.820,00 (oggi 20.565,31 Euro) deve essere convertita in 82 giorni di libertà controllata, che il condannato ha abbondantemente già espiato prima dell'arresto del 7.6.2001;

PQM
REVOCA

L'ordinanza 29.1.1998 (poi corretta con ordinanza in data 22.12.1998) del MdS di Milano che applica la misura sostitutiva della libertà controllata per intervenuta espiazione della stessa

Manda la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni conseguenti.

Milano, li 16 aprile 2018

Il Magistrato di Sorveglianza